ORIGINALE

N. 11 di Reg. Delib.
N. 2531 Prot. del - 4 APR. 2000

COMUNE DI CESSALTO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA- SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemila il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti in data 24.03.2000 Prot. n. 2200, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome	
1	Coledan Emanuele	Presente
2	Buran Egidio	Presente
3	Zanetti Riccardo	Assente giust.
4	De Carlo Stefano	Assente giust.
5	Ronchese Sonia	Presente
6	Faggian Giancarlo	Presente
7	Zago Giancarlo	Presente
8	Segato Michele	Presente
9	Calzavara Stefano	Presente

N.	Cognome e nome	
10	Minesso Mauro	Presente
11	Bittolo Riccardo	Presente
12	Zamuner Lino	Presente
13	Mulato Dino	Presente
14	Benvegnù Giuseppe	Presente
15	Meneghel Riccardo	Presente
16	Marian Graziella	Assente giust.
17	Martinez Giancarlo	Presente

Totale presenti : 14 **Totale assenti : 3**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 46 E 47 LEGGE 8/6/90 N. 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno - 4 APR. 2000 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Direttore
avv. Roberto Napoletani

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Roberto Napoletani . Il Sig. Avv. Coledan Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori tre consiglieri.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 11 del 30.03.2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco: Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di individuare le entrate comunali, dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, le forme di gestione.

Sono individuate altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità.

Al di là di queste finalità "formali", con il Regolamento in esame sono stati introdotti alcuni principi che mirano a dare regole alla gestione delle entrate e soprattutto garanzie di trasparenza e di tutela al cittadino/ contribuente.

Questo spirito è sintetizzato nel comma 5 dell'art. 9 che recita: " Nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge."

Il successivo art. 10 descrive le modalità dell'attività di accertamento e liquidazione delle entrate, stabilendo i requisiti minimi dei provvedimenti e delle richieste dell'ente.

Nell'art. 12 , al comma 3, vengono introdotte nuove modalità di pagamento per consentire ai contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con maggiore comodità ed all'ente di perseguire l'economicità della riscossione.

Al fine di omogeneizzare i tassi di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi, all'art. 14 è stato fissato nel tasso legale di interesse il riferimento a partire dall'anno di imposta 2000.

Particolare rilevanza ricopre l'istituto dell'autotutela, introdotto con l'art. 17, importante strumento di deflazione del contenzioso, come pure l'istituto dell'accertamento con adesione introdotto da apposito Regolamento. Con l'autotutela si evita al contribuente di dover fare ricorso avverso l'atto che risulti viziato nei casi indicati, annullando l'atto d'ufficio.

A favore del contribuente è anche la possibilità dei pagamenti rateali oltre determinati limiti, introdotta dall'art. 19.

VISTO l'articolo 52, comma 1 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 che dispone: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";

ACCERTATO che detta norma, nel rispetto della riserva di legge e per quanto concerne i tre elementi essenziali del rapporto tributario in essa richiamati, consente comunque ai comuni una ampia autonomia regolamentare come ribadito dal Ministero delle Finanze con le Circolari n. 296/E del 31.12.1998 e n. 118/E del 26.5.1999;

CONSIDERATO che , ai sensi del comma 2. del citato art. 52 , il Regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo schema di Regolamento proposto, allegato;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un Regolamento Generale delle entrate, tributarie e non, del Comune, al fine di assicurare trasparenza all'attività di approvazione delle entrate e di fornire uno strumento in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle entrate;

VISTE le Leggi 8.6.1990, n. 142 e 15.5.1997, n. 127;

VISTO lo Statuto Comunale e dato atto che lo schema di regolamento è stato depositato presso la segreteria comunale per 15 giorni consecutivi;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Benvegnù, Mulato, Meneghel, Martinez)

DELIBERA

1) di approvare il testo del Regolamento generale delle entrate composto da n. 21 articoli, allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre, per la presente deliberazione:
   - la pubblicazione;
   - l'invio all'organo regionale di controllo ai sensi del comma 33 e seguenti dell'art. 17 della Legge n. 127/97;
   - l'invio, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, richiamato in premessa e secondo le istruzioni impartite nella parte II della Circolare del Ministero delle Finanze N. 118/E del 26.5.1999, di copia conforme del presente provvedimento (che ha natura regolamentare) alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio con separata richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3) di dare atto che il Regolamento è stato pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 76, 3° comma dello Statuto Comunale ed avverso detta proposta non è intervenuta alcuna osservazione od opposizione, come attestato dal Segretario Comunale.

COMUNE DI CESSALTO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2000)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e in conformità ai principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, le forme di gestione. Sono individuate altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributare e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali:
a) le entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
b) le entrate di natura patrimoniale: sono tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera a) quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi;
c) ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione:
a) Le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, che a tal fine possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
b) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
c) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono, nella misura annualmente stabilita.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 1. non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe in vigore.

Art. 5 - Trattamenti agevolati

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esclusioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposito atto o nell'ambito degli specifici Regolamenti Comunali di applicazione.
2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione.
3. Ove le leggi stabiliscono agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente applicabile.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione delle entrate

1. Con deliberazione dell'organo competente è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata direttamente.
3. E' consentito affidare, mediante convenzione, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n° 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo istituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere compatibilmente con le risorse assegnate.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti

stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, e provvede all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata .
2. In particolare per le entrate tributarie il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e di liquidazione, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'Ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 17 del presente regolamento.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
5. Nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento, delle modalità e del termine per il versamento.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471, 472, 473 del 23.12.1997, sono graduate con delibera adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 7.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior importo dovuto.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

TITOLO III
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n° 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
3. Per consentire ai contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, sono introdotte le seguenti forme di versamento:
- conto corrente postale,
- versamento diretto nelle casse della Tesoreria, in contanti o tramite sistema bancario,
- elettroniche (bancomat e simili).
Dette modalità operative entreranno in funzione previa determinazione del Responsabile del servizio che fisserà modalità e termini dell'attività.

Art. 13 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n° 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n° 602 modificato con D.P.R. 26.02.1999, n° 46.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purché il Funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n° 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n° 602, modificato con D.P.R. 26.02.1999, n° 46, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera B) D.Lgs. 15.12.1997, n° 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 14 - Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse per la riscossione e rimborsi dei tributi comunali è fissato, a partire dall'anno di imposta 2000, in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Per effetto del disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.1999 il tasso di interesse per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali riguardanti i periodi di imposta precedenti ed i rapporti tributari in corso alla data del 18 maggio 1999, viene fissato nella stessa misura prevista per le imposte erariali sui redditi, come di seguito riepilogato:

periodo di riferimento		**interesse annuale**	**interesse semestrale**
dal 01/01/1993	al 31/12/1993	9%	4,5%
dal 01/01/1994	al 31/12/1996	6%	3 %
dal 01/01/1997	al 31/12/1999	5%	2,5%

Art. 15 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva possono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 10.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 16 - Importo minimo per riscossione coattiva e rimborsi

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 16.04.1999, n° 129 relativamente ai crediti minimi da iscrivere a ruolo, è stabilito in £. 10.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso di somme indebitamente versate, né degli interessi, sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse ad esse correlate.
2. I valori di cui sopra potranno essere adeguati con provvedimento della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 17 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Funzionario responsabile annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata computazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) evidente errore materiale del contribuente.
2. Oltre ai casi previsti al comma 1, il Funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
- alta probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 18 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, il Funzionario responsabile, qualora delegato dal Sindaco, rappresenta il Comune.
2. Il Funzionario responsabile può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n° 546 e successive modificazioni.

Art. 19 - Pagamenti rateali

1. Per importi relativi a debiti arretrati superiori a £. 1.000.000 il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, con provvedimento motivato, una dilazione di pagamento in rate non superiori a sei e di durata complessiva non superiore a diciotto mesi, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera £. 5.000.000.
2. La dilazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o in mancanza, dall'art. 14 - comma 1;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto dell'obbligazione.

Art. 21 - Vigenza

Il presente regolamento entra il vigore il 1° gennaio 2000.

A norma di quanto previsto dall'art. 76, comma 4° dello Statuto Comunale, si certifica che il Regolamento Generale delle Entrate Comunali è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.06.2000 al 17.06.2000.

Cessalto li, 19.06.2000

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Avv. Roberto Napoletani

Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Coletan Emanuele

IL SEGRETARIO DIRETTORE
avv. Roberto Napoletani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su scritta deliberazione è stata pubblicata nelle norme di legge all'Albo Pretorio, ed è pervenuta in data 06 APR. 2000 Prot. n. 4653 al Comitato di Controllo di Venezia e che nei suoi confronti :

☒ non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per cui è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 L. 8 Giugno 1990 n° 142 il 08 MAG. 2000

☐ a seguito di provvedimento di sospensione del CO.RE.CO sono stati prodotti gli elementi integrativi richiesti per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 47, c.2, della legge 127/1997, il _____.

Lì 08 MAG. 2000

IL SEGRETARIO DIRETTORE
avv. Roberto Napoletani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 53 L. 08.06.1990, N. 142

Visto con parere favorevole.
Lì 30-03-00

IL RESPONSABILE SERV. FINANZ.
Ferdinando Sandri

OGGI

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

To

REFE
(AR

Il sott
certifi
delibe
all'Al

giorn

a

N. 3 di Reg. Delib.
N. 1434 Prot. del 23 FEB. 2001

COMUNE DI CESSALTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

Numero **3** del **19-02-01**

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno **duemilauno** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **20,30**, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLEDAN AVV. EMANUELE	P	MINESSO MAURO	P
BURAN EGIDIO	A	BITTOLO RICCARDO	A
ZANETTI RICCARDO	A	ZAMUNER LINO	P
DE CARLO STEFANO	P	MULATO DINO	P
RONCHESE SONIA	P	BENVEGNU' GIUSEPPE	P
FAGGIAN GIANCARLO	P	MENEGHEL RICCARDO	P
ZAGO GIANCARLO	P	MARIAN GRAZIELLA	P
SEGATO MICHELE	P	MARTINEZ GIANCARLO	P
CALZAVARA STEFANO	P		

Ne risultano presenti n. **14** e assenti n. **3**.

Assume la presidenza il Signor COLEDAN AVV. EMANUELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signor NAPOLETANI AVV. ROBERTO.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori.

Soggetta a controllo	S	Immediatamente eseguibile	N

Delibera di C.C. n. 3 del 19-02-001

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", di seguito citata come "Statuto del contribuente";

Richiamato altresì il Regolamento Generale delle Entrate (di seguito citato come "Regolamento delle Entrate") approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.03.2000, che anticipava molti dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, tra i quali:

1. la necessità di utilizzare tecniche di stesura dei provvedimenti tributari che consentano il completo e facile apprendimento da parte dei contribuenti;
2. il divieto di imporre adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60 giorni dalla loro emanazione;
3. il divieto di richiedere al contribuente dati e notizie già in possesso del Comune o di altri Enti Pubblici, con la conseguente necessaria collaborazione fra gli uffici del Comune e fra i Comuni e gli Enti Pubblici;
4. la non comminabilità di sanzioni per violazioni meramente formali.

Ritenuto opportuno integrare il Regolamento delle Entrate con l'inserimento di ulteriori principi espressamente richiamati dallo Statuto del contribuente, i quali consentiranno di migliorare il rapporto tra l'ufficio tributi e i contribuenti:

1. introduzione, anche per i tributi comunali, dell'istituto dell'interpello, che inciderà positivamente sulla riduzione del contenzioso tributario e sulla qualificazione professionale degli uffici comunali;
2. possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione.

Ritenuto, per quanto risultino compatibili, di estendere i principi che disciplinano le entrate tributarie alle entrate patrimoniali, in considerazione dell'unicità del soggetto obbligato e dei principi di democrazia e trasparenza che caratterizzano la nuova filosofia normativa;

Dato atto inoltre che sono già state introdotte nel Regolamento delle Entrate le disposizioni concernenti l'esercizio dell'autotutela e della conciliazione giudiziale e che risulta recepito in apposito Regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione, tutti strumenti deflativi del contenzioso tributario, così da incidere positivamente, anche nel campo dei tributi comunali, nei rapporti fra il Comune e il cittadino;

Dato atto che:

le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto del contribuente "Conoscenza degli atti e semplificazione" risultano integralmente recepite nella formulazione dell'art. 10 del Regolamento delle Entrate;

- la non comminabilità di sanzioni per violazioni formali di cui all'art. 10, commi 2 e 3 dello Statuto del contribuente è già recepita nel comma 3 dell'art. 11 del Regolamento delle Entrate;
- il principio della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1 dello Statuto del contribuente viene citato nell'art. 9, comma 5 del Regolamento delle Entrate;

Ritenuto, quindi, alla luce degli obiettivi che si vogliono perseguire, di adeguare il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.03.2000 ai principi sopra richiamati (istituti dell'interpello e della compensazione del debito);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, citato;

Visto lo Statuto Comunale e dato atto che lo schema di modifica al Regolamento delle Entrate è stato depositato presso l'Ufficio Tributi comunale per 15 giorni consecutivi;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Consigliere Benvegnù chiede chiarimenti;

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Marian, Martinez, Mulato, Meneghel);

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa espressi facenti parte integrante del presente atto, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.03.2000:

- all'art. 4, comma 1, le parole "il Consiglio Comunale" sono sostituite dalle seguenti "l'organo competente"

- dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente: "Art. 19 bis – Compensazione e accollo dell'obbligazione tributaria"

  L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria di cui al comma 1 si fa rinvio alle disposizioni e ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8 della L. 27 luglio 2000 n. 212.

- dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente: "Art. 11 bis – Interpello del contribuente"

  Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 1, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
Per questioni particolarmente complesse il Comune può chiedere una consulenza esterna per fornire al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

2. di dare atto che lo schema di modifica al Regolamento Generale delle Entrate è stato depositato presso l'ufficio tributi per 15 giorni e che del deposito è stata data pubblicità con avviso affisso all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 71, 3° comma, dello Statuto Comunale ed avverso detta proposta non è intervenuta alcuna osservazione od opposizione, come attestato dal Segretario Comunale.

3. di disporre, per la presente deliberazione:

   - la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   - l'invio all'organo regionale di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   - l'invio, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/97 richiamato in premessa e secondo le istruzioni impartite nella parte II della Circolare del Ministero delle Finanze n. 118/E del 26.05.1999, di copia conforme del presente provvedimento (che ha natura regolamentare) al Ministero delle Finanze, con separata richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

REGIONE VENETO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
VENEZIA

30172 Mestre,
Via Poerio, 34/1
Tel. 041.2795711

8 MAR. 2001

OR RAG

Visto: IL SINDACO

N. di Protocollo 910 / 41.07.
Risposta al foglio n. _____ del _____
Allegati _____

COMUNE DI CESSALTO
12 MAR. 2001
Prot. N. 1865
Cat. 1 Cl. 7

OGGETTO: Deliberazione n. 3/CC del 19.02.2001 del COMUNE DI CESSALTO - TV - Prot. Co.Re.Co. n. 1135/2001.

Al Sindaco
del Comune di

CESSALTO - TV

Il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta del 05.03.2001, ha preso atto della deliberazione in oggetto, ritenendo, peraltro, di dover acquisire copia integrale del regolamento aggiornato con il provvedimento in esame.

Distinti saluti.

REGIONE DEL VENETO - COMITATO DI CONTROLLO - VENEZIA

IL PRESIDENTE
Dott. Piergiorgio Gradari

P. Giorgio Gradari

/ma

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
NAPOLETANI AVV. ROBERTO

Il Presidente
COLEDAN AVV. EMANUELE

La suestesa delibera, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 viene pubblicata il **23-02-2001** all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, contestualmente:

☒ trasmessa al CO.RE.CO. di Venezia ai sensi dell'art. 126, comma 1, D.Lgs. 267/2000 per il controllo di legittimità.
☐ trasmessa al CO.RE.CO. di Venezia a richiesta dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, D.Lgs. 267/2000 per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

Cessalto, li **23-02-2001**

Il Segretario Direttore
NAPOLETANI AVV. ROBERTO

Il CO.RE.CO. di Venezia con nota n. _____ in data _____ ha chiesto chiarimenti e/o elementi integrativi.
Cessalto, li _____

Il Segretario Direttore
NAPOLETANI AVV. ROBERTO

Controdeduzioni del Comune trasmesse con nota n. _____ in data _____ ricevute dal CO.RE.CO. di Venezia il _____ n. _____ di prot.
Cessalto, li _____

Il Segretario Direttore
NAPOLETANI AVV. ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole
Li, 19-02-2001

Il Responsabile del Servizio
SANDRI FERDINANDO

Il sottoscritto Segretario Direttore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:
☒ è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal **23-02-01**, senza reclami.
è divenuta esecutiva il giorno 06/03/2001
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. di Venezia (art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000) e allo stesso pervenuta in data _____ prot. n. _____;
☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. di Venezia dei chiarimenti e/o elementi integrativi richiesti (art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
☐ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
☒ per presa d'atto del CO.RE.CO. IN SEDUTA del 05/03/2001

Cessalto, li 06/03/2001

Il Segretario Direttore
NAPOLETANI AVV. ROBERTO